

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2505-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE EMO CAPODILISTA)

Comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonchè di pensionamento anticipato

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(V. Stampato Camera n. 5071)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 ottobre 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - La cessazione dell'efficacia di taluni istituti alla data del 31 dicembre 1988 aveva provocato l'intervento governativo allo scopo di evitare soluzioni di continuità nelle misure di sostegno sociale per le crisi occupazionali.

A tale scopo era finalizzata e presentava carattere d'urgenza l'adozione del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, che, nel recare disposizioni per la reindustrializzazione e il risanamento delle imprese a partecipazione statale del comparto siderurgico, prevedeva fra l'altro la proroga del prepensionamento *ex lege* 23 aprile 1981, n. 155, quella del trattamento straordinario di cassa integrazione per i dipendenti GEPI e per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno, nonché quella del trattamento ordinario di disoccupazione previsto dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

La mancata conversione di detto decreto-legge n. 5 del 1989 ne ha determinato l'adozione di altri otto: n. 119 del 1° aprile 1989; n. 215 del 5 giugno 1989; n. 275 del 4 agosto 1989; n. 337 del 9 ottobre 1989; n. 390 del 7 dicembre 1989; n. 20 del 13 febbraio 1990; n. 82 del 24 aprile 1990 e n. 170 del 4 luglio 1990, i quali evidentemente presentavano tutti analoghi caratteri di urgenza, per essere rimaste irrisolte le pressanti esigenze di intervento normativo nei confronti degli accennati problemi occupazionali, a causa della mancata conversione, nel termine costituzionale, dei provvedimenti stessi.

A questo proposito, nella permanenza dell'attuale sistema di obbligatoria approvazione da parte dei due rami del Parlamento di tutti i provvedimenti legislativi, anche quelli che, secondo quanto previsto dall'importante disegno di legge sulla riforma del bicameralismo approvato dal Senato e

trasmesso alla Camera e da questa fino ad oggi accantonato, non esigerebbero una seconda lettura se non espressamente richiesta, occorrerà un bel di chiederci se non sia diventato necessario prolungare congruamente il termine costituzionale dei 60 giorni. E ciò al fine di dare il tempo necessario al Parlamento per adempiere alle proprie prerogative in modo più adeguato, con la necessaria ponderazione e l'indispensabile approfondimento, come e da gran tempo richiesto dai cittadini sconcertati, ed ora spesso indignati, dal susseguirsi in molti settori, anche delicati ed importanti, di norme sempre in corso di elaborazione, incerte, soggette a continue brevi proroghe ed a cambiamenti anche significativi attraverso provvedimenti caduchi e sempre più complicati, a volte comprensibili solo da un ristretto numero di specialisti ma non dai destinatari, che sarebbero invece obbligati a conoscerli e ad applicarli, a volte in termini assurdamente brevi e con sanzioni spesso inconcepibilmente pesanti, anche di carattere penale. A questo proposito, invito per esempio i colleghi a leggere con attenzione il comma 1 dell'articolo 2 - che a mio avviso assomiglia ad un teorema algebrico di analisi matematica o ad un rompicapo enigmistico - del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, ora al nostro esame. Tale decreto che, come si è detto, rappresenta la decima reiterazione del decreto iniziale, anche dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati risulta aver via via cambiato nel bene e nel male i connotati, così da trasformarsi in un provvedimento eterogeneo, proteiforme e complesso, riguardante anche materie che poco hanno a che fare con quelle indicate nel titolo e che si inserisce temporalmente nel pieno della discussione del disegno di legge finanziaria per il 1991, il quale già interferisce certa-

mente su alcuni aspetti tra i più importanti regolamentati dal decreto.

Per tali motivi, non posso sottacere il disagio provato da tutti i membri della Commissione lavoro del Senato nell'affrontare con tempi estremamente ristretti l'esame di un provvedimento così complesso e che pone oltretutto problemi di copertura finanziaria non facili da risolvere.

Già in questa Aula il senatore Toth, il 14 giugno scorso, in sede di dichiarazione di voto sul decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82 - settima reiterazione di quello iniziale - invitava il Governo a presentare decreti-legge che abbiano una loro omogeneità, assumendosi la responsabilità per le questioni che in tale materia omogenea non rientrano attraverso la presentazione di provvedimenti distinti.

Il decreto-legge in esame ha innanzitutto lo scopo di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali scaduti il 31 dicembre 1988 in materia di integrazione salariale, di disoccupazione e di pensionamento anticipato, al fine di evitare soluzioni di continuità tra la disciplina vigente e la preannunciata riforma. Allo scopo di reperire parte dei mezzi finanziari per la copertura degli aumenti di spesa causati da dette proroghe, nel decreto si stabiliva di limitare le assunzioni di giovani tramite contratti di formazione e lavoro nel corso del 1990 al 75 per cento di quelle avvenute nel 1989, provocando la ben nota circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che cautelativamente bloccava le assunzioni nel dubbio che tale limite del 75 per cento fosse già in procinto di essere superato: circolare che tante polemiche ha già provocato nel Paese.

Detta limitazione si propone di conseguire una minore spesa di 210 miliardi con un calcolo del tutto opinabile perchè si riferisce alla media della spesa per contributo pubblico destinato alla copertura degli sgravi sugli oneri previdenziali, calcolata su tutti i contratti in essere nel 1989, mentre è noto che tale contributo è differenziato per zone e per categorie di imprese.

Punti principali del decreto-legge al nostro esame sono inoltre la proroga dei termini di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 dello stesso anno, relativo alle modalità dei trattamenti di disoccupazione, la proroga dei termini del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della GEPI, quella per il pensionamento anticipato, nonché altre proroghe di termini di varia natura.

Rispetto al decreto precedente, approvato dal Senato il 14 giugno scorso, l'attuale testo è stato in parte modificato dal Governo; la Camera dei deputati - nel corso dell'esame in prima lettura - ha a sua volta apportato alcune modifiche ed altre ne propone la Commissione lavoro del Senato al termine del proprio esame del provvedimento. Di tutto ciò si cercherà di dar conto concisamente qui di seguito.

All'articolo 1:

al comma 2 la Commissione lavoro del Senato propone un emendamento per confermare l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione anche ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (dipendenti occasionali e/o occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono in determinati periodi dell'anno, inferiori ai sei mesi);

al comma 4, per evitare che i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione ed in mancanza della copertura contributiva conseguano soltanto il minimo di pensione ove abbiano superato il 48° anno di età, se donne, ed il 53° se uomini, la Camera dei deputati ha modificato il testo governativo al fine di garantire comunque il conseguimento del diritto a pensione anche se superiore al minimo;

dopo il comma 6, la Camera ha poi introdotto otto commi aggiuntivi allo scopo di rifinanziare il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988,

n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, nella misura di lire 100 miliardi per il 1990 e lire 200 miliardi per l'anno 1991; si stabiliscono inoltre varie e complesse modalità riguardanti l'istruttoria e l'approvazione dei progetti previsti dalla legge, finalizzandoli a promuovere la creazione di nuova occupazione, in particolare nel Mezzogiorno, per sopperire a carenze occupazionali. La Commissione lavoro del Senato ha ritenuto troppo complessa la procedura prevista dalla Camera dei deputati e propone un emendamento per semplificarla; a sua volta il Governo ha presentato un emendamento, approvato dalla Commissione, per formalizzare meglio il comma 6-septies, riguardante il finanziamento di dette misure.

All'articolo 2:

al comma 1 sono state introdotte modifiche alla versione del decreto-legge decaduto, che prorogano al 31 dicembre 1990 il trattamento straordinario di integrazione salariale;

al comma 3, la Commissione lavoro del Senato propone un emendamento per prorogare i termini, dal 31 ottobre 1990 al 31 dicembre 1990, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori edili già impegnati nel Mezzogiorno nel completamento di impianti industriali, opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati con fondi pubblici;

al comma 6, oltre che per i lavoratori dipendenti dalle società di cui alla lista 3 B contenuta nella delibera CIPI del 21 gennaio 1988, è prevista nel testo del decreto del Governo, l'ammissione agli interventi straordinari della GEPI anche di altri lavoratori individuati nella lista 2 B della medesima delibera CIPI;

al comma 9, la Commissione lavoro del Senato propone un emendamento per estendere i benefici ivi previsti anche ai lavoratori che si trovino nelle medesime condizioni nel caso di trasferimento, trasformazione dell'azienda o fusione di società;

i commi 10, 11, 12 e 13, infine, sono stati introdotti dal Governo allo scopo di assicurare ai dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno un trattamento economico per il periodo di sospensione del lavoro.

All'articolo 3:

al comma 1 la Camera dei deputati ha introdotto il principio di estendere il solo trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dalle aziende interessate, con il parere contrario del Governo. Su tale norma anche la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere contrario. A nostro modesto avviso appaiono ingiustificati sia la modifica che i pareri contrari in quanto la menzionata legge non sembra porre limiti al numero dei dipendenti nei casi considerati;

al comma 3 la Camera dei deputati ha introdotto una modifica nella formulazione del dispositivo per la copertura finanziaria ed ha aggiunto un nuovo comma 3-bis che regola la corresponsione della indennità di anzianità dovuta ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

il comma 4 del decreto, nel testo del Governo, è nuovo rispetto ai precedenti decreti: si tratta di una norma interpretativa dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, relativamente alla proposizione dell'azione giudiziaria per chiarire che i termini ivi richiamati sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale; si prevede nel contempo (comma 5) che la disposizione, di carattere retroattivo, non si applica ai processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

il comma 11 è anch'esso innovativo e chiarisce che la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro può avvalersi (ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) per l'adempimento delle proprie funzioni, oltre che degli

osservatori istituiti dalle regioni, anche di istituti ed enti di ricerca convenzionati;

la Camera dei deputati ha inoltre introdotto un comma 11-bis per sanare errori formali nelle domande che impedivano il diritto alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione previste dallo articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

All'articolo 4:

il comma 1 del decreto-legge proroga al 31 dicembre 1990 il termine prima fissato al 30 giugno 1990 per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155 del 1981. Elemento ulteriore di novità è, allo stesso comma, l'esclusione da tale proroga delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge n. 1115 del 1968, che rimangono confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990;

il comma 6 del testo del Governo recepisce una modifica relativa al fatto che viene fissata al 25 per cento la misura di contribuzione nei confronti delle imprese che entro il 31 dicembre 1988 abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi e occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione del pensionamento anticipato. Detto comma 6 è stato inoltre modificato alla Camera dei deputati prevedendo di differire dal 31 dicembre 1989 al 31 dicembre 1990 il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva per i dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti a piani di riassetto e reimpiego, con indicazione inoltre del sistema di copertura finanziaria;

al comma 8 il decreto governativo conferma la disposizione volta a dar conto dell'ambito di operatività della disciplina in materia di pensionamento anticipato nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle

imprese siderurgiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, aggiungendo, come elemento di novità, una norma che prevede per tali lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale la proroga del medesimo trattamento fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato, comunque non oltre il 31 dicembre 1991;

allo stesso comma 8, peraltro modificato nella quantificazione degli oneri dalla Camera dei deputati, la Commissione lavoro del Senato propone tre emendamenti: per estendere la esclusione ivi prevista anche al settore siderurgico privato operante nelle zone individuate con decisione della Commissione delle Comunità europee del 6 febbraio 1990 ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988 (Programma RESIDER) nonché con decisione CEE n. 274 del 27 maggio 1986; per stabilire in una tabella numerica per zone i lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 8, primo periodo; infine, per estendere le norme dell'intero articolo anche ai settori del fibrocemento, dell'amianto e alle imprese produttrici di materiali refrattari, di elettrodi e di grafite;

All'articolo 5:

la Camera dei deputati ha introdotto tre modifiche al testo governativo: ai commi 1 e 3, per estendere ad una ulteriore annata i benefici ivi previsti per i lavoratori agricoli, piccoli coloni e compartecipanti familiari ed al comma 4, per meglio formalizzare la relativa copertura finanziaria.

All'articolo 6:

sono confermati gli interventi in materia previdenziale per i cittadini rimpatriati dalla Libia, che danno una soluzione adeguata a tale questione riparando alla discriminazione in precedenza ingiustamente operata.

All'articolo 7:

il comma 1 del decreto-legge del Governo recepisce una modifica che riguarda la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa; la Commissione lavoro del Senato propone un emendamento, anche nell'intento di accelerare l'entrata in vigore della prevista legge di riforma, per non fissare un termine ravvicinato come quello previsto del 31 dicembre 1990;

il comma 2 subordina la concessione della proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, alla condizione che siano stati stipulati entro il 24 aprile 1990 accordi sindacali che precisino la durata della cassa integrazione, i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati;

il comma 5-bis è stato introdotto dalla Camera dei deputati nell'intento di iscrivere negli stati di previsione dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali, stanziamenti per istituire un fondo di incentivazione per gli anni 1990, 1991, 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso al personale, collegato con la professionalità e la produttività dei servizi e con indicazione della copertura prevista. La Commissione lavoro del Senato propone un emendamento per sopprimere detto comma;

al comma 7 la Commissione lavoro propone un emendamento per escludere dall'aliquota contributiva ivi prevista il fondo pensioni gestito dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

al comma 11 il decreto-legge recepisce la elevazione da 12 a 24 mesi della durata dell'assunzione dei contrattisti al Ministero del lavoro di cui al più volte citato decreto-legge n. 86 del 1988 e un emendamento approvato dalla Camera ne estende la validità anche agli anni successivi al 1991;

al comma 13 la Camera dei deputati ha introdotto una modifica che, non accogliendo quanto proposto nel testo del

Governo, fa salva la normativa in vigore di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per quanto riguarda la facoltà, per i lavoratori aspiranti ad essere ammessi alle selezioni previste per l'assunzione presso le Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, ad iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, negando però tale facoltà, finora ammessa, per l'avviamento relativo a contratti a tempo determinato;

il comma 16-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni in vigore riguardanti la ripartizione della quota pari all'11 per cento delle somme affluite per l'esercizio 1989 al fondo previsto a favore degli Istituti di patronato ed assistenza sociale siano applicate anche per le ripartizioni definitive tra detti Istituti da effettuarsi per gli anni 1990, 1991 e 1992;

con il comma 17, come già dianzi riferito, il Governo si proponeva di reperire 210 miliardi stabilendo per il 1990 un tetto da non superare, pari al 75 per cento dei contratti di formazione e lavoro stipulati nel corso dell'anno precedente. La Camera da parte sua - e anche su questa norma la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere contrario - ha modificato la norma sostituendo al tetto numerico un aumento della contribuzione a carico di tutti i datori di lavoro interessati operanti nel Centro-Nord, fissandola nel 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i contratti di lavoro subordinato e questo malgrado che antecedentemente le imprese artigiane fossero del tutto esentate mentre le altre, a partire dal 1989, erano già assoggettate ad un onere pari al 50 per cento di tali contributi. La Commissione lavoro del Senato propone un emendamento che esenta da ogni contribuzione, come le imprese del Meridione, le imprese artigiane, nonché tutte quelle operanti nelle rimanenti circoscrizioni che presentino un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, da individuare per ciascun anno con decreto ministeriale;

il comma 17-bis aggiunto dalla Camera dei deputati estende le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98 (recante

provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica) a tutti i cittadini italiani e pertanto anche a quelli prima esclusi per aver rivestito la qualità di personale civile.

L'articolo 7-bis, pure aggiunto dalla Camera dei deputati (sul quale anche c'è stato un parere contrario della Commissione bilancio del Senato), dispone che, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, sono considerati utili ai fini del diritto a pensione e della misura della stessa i periodi di assenza dal servizio, scoperti da contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza, puerperio e successivi periodi di riposo (due durante i 12 mesi seguenti al parto o uno nei casi di lavoro giornaliero inferiore a 6 ore).

L'articolo 8, che non figurava nel precedente decreto-legge, attua una sorta di «condono» contributivo relativo alle sanzioni alle quali, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sarebbero soggetti (comma 1) coloro che hanno omesso, anche parzialmente, di versare somme per oneri contributivi in favore di gestioni assistenziali e previdenziali, qualora l'omesso versamento sia connesso ad incertezze interpretative di particolare rilevanza, ovvero ad errori «derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria», e sia inoltre causa di «riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza». Ricorrendo tali presupposti, l'importo della sanzione può essere ridotto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti gli enti impositori, sino all'ammontare degli interessi - al tasso legale - dovuti sulle somme oggetto dell'obbligazione principale. Qualora inoltre (comma 2) il soggetto passivo dell'obbligo sia un'azienda dichiarata in crisi da apposito decreto

ministeriale, si prescinde dal requisito consistente nella sussistenza di incertezze interpretative o nell'errore causato dal fatto del terzo;

il comma 2-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone che nei casi previsti ai due commi precedenti, il decreto ministeriale potrà disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative;

il comma 4 si riferisce ai soggetti che abbiano invece posto indebitamente in essere sgravi contributivi, per i quali si dispone l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 4 del menzionato decreto-legge n. 536 del 1987 (che consiste nella correzione del tasso di interesse già stabilito come dilatorio o di differimento sulle somme evase, ovvero, in dipendenza di varie fattispecie, di tale interesse maggiorato di cinque punti, ovvero della maggiorazione del 50 per cento delle somme dovute), in luogo della più gravosa sanzione prevista dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (che prevede l'irrogazione di una sanzione pari a cinque volte l'importo dello sgravio illegittimo). Alla Camera dei deputati è stato corretto l'errore materiale che faceva riferimento alla sanzione prevista dall'articolo 18, comma sesto, anziché comma nono, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918;

il comma 5 prevede inoltre, in favore di tutti i soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali per i periodi contributivi sino al giugno 1990 - protratto dalla Camera dei deputati all'agosto 1990 - la regolarizzazione delle loro posizioni a seguito del versamento della somma aggiuntiva pari all'8 per cento per anno dell'ammontare dei contributi dovuti, con il limite massimo del 40 per cento delle somme dovute complessivamente. Il pagamento, le cui modalità sono stabilite dagli enti impositori, è suddiviso in due rate di pari importo da versare entro il 30 novembre 1990 ed il 28 febbraio 1991 (tali termini sono indicati a pena di decadenza dal beneficio). Il beneficio spetta anche a

coloro che abbiano già versato alla data di entrata in vigore del decreto, le somme dovute a titolo principale; e si applica anche (comma 6) in relazione ai crediti già iscritti nei ruoli esattoriali. La Camera dei deputati ha inoltre stabilito l'obbligo per i concessionari di comunicare agli enti impositori gli estremi dei versamenti effettuati dai singoli contribuenti;

le norme di carattere procedurale ed ordinamentale (commi 3, da 7 a 10, ed in parte 5 e 6) prevedono tra l'altro che i termini per la regolarizzazione di aziende in stato di amministrazione controllata o straordinaria siano differiti al momento della cessazione di tali gestioni; che la regolarizzazione estingua i reati previsti da leggi speciali in materia di evasioni contributive e sospenda i processi penali relativi a tali frutti; infine, che lo scambio di informazioni concernenti i comportamenti dei soggetti obbligati fiscalmente e contributivamente tra amministrazione finanziaria, INPS, INAIL e - per emendamento della Camera dei deputati - anche i Comuni e loro consorzi e le Comunità montane, non integra la fattispecie della violazione del segreto d'ufficio, innovando su questo punto il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

la Camera dei deputati ha inoltre aggiunto, provocando il parere contrario della Commissione bilancio del Senato, un comma 7-bis con il quale si ammette ai benefici anche chi abbia effettuato la regolarizzazione versando i contributi su importi retributivi effettivamente corrisposti in misura inferiore a quella prevista nei contratti collettivi, ma comunque su un importo almeno pari alla retribuzione base tabellare ed alla indennità di contingenza determinate dai contratti collettivi stessi. La Commissione lavoro del Senato propone un emendamento per stabilire che i contributi debbano essere rapportati alla retribuzione corrisposta o a una retribuzione comunque non inferiore a quella contrattuale;

dopo il comma 9 la Camera dei deputati ha aggiunto altri tre commi riguardanti: la finalizzazione dei progetti previsti all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (recante ristrutturazione INPS), in particolare per la realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, le relative modalità di finanziamento e di controllo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché la decadenza, trascorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio, del divieto di assumere personale già alle dipendenze dell'INPS con determinati contratti di consulenza;

sempre alla Camera dei deputati sono stati aggiunti dopo il comma 10, e hanno poi ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio del Senato, due commi aggiuntivi per assicurare, anche successivamente, i benefici relativi o sgravi e fiscalizzazioni già in godimento ad imprese prima della ristrutturazione dell'INPS e per ammettere a tali benefici anche anteriormente imprese manifatturiere ed estrattive incluse in alcune categorie della classificazione ISTAT del 1981, indipendentemente dall'attuale settore di inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali. La Commissione lavoro del Senato propone a sua volta due emendamenti per sopprimere detti commi aggiuntivi 10-bis e 10-ter.

Non soltanto in questo caso, ma anche per altri aspetti del provvedimento, i rappresentanti della maggioranza in seno alla 11ª Commissione del Senato si sono trovati nella difficile e sofferta condizione di dover proporre la soppressione di alcune importanti e condivise modifiche al decreto, approvate dalla Camera dei deputati, per non contrastare pareri vincolanti della Commissione bilancio onde evitare non superabili difficoltà in fase di approvazione finale da parte del Senato.

EMO CAPODILISTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

8 novembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che risulti esclusa l'attribuzione di compensi eccezionali al personale appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che trova collocazione impropria all'interno di un provvedimento d'urgenza.

Si invita altresì la Commissione di merito ad espungere dal testo le norme che pongono oneri aggiuntivi a carico delle Regioni.

Si fa infine presente che risulta inconcepibile che si riformino istituti di particolare rilievo attraverso lo strumento del decreto-legge, come avviene nel caso di specie.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

sul disegno di legge

6 novembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sulle seguenti norme:

articolo 3, comma 1: estende il diritto al trattamento speciale di disoccupazione a prescindere dalla dimensione aziendale comportando, perciò, rilevanti effetti diffusivi di spesa, per i quali non è prevista la prescritta copertura finanziaria;

articolo 4, comma 6: lo slittamento del termine dal 31 dicembre 1989 al 31 dicembre 1990 per la maturazione dei requisiti soggettivi per l'accesso al pensionamento anticipato da parte dei dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria determina un maggiore onere, la cui copertura indicata in 17 miliardi non è dimostrata. Secondo valutazioni elaborate dal Tesoro, detta copertura finanziaria sarebbe idonea a consentire il pensionamento anticipato al massimo di 250 unità, dato quest'ultimo che appare sottostimato rispetto ai potenziali beneficiari;

articolo 7, comma 17: viene introdotta una diversa disciplina dei contratti di formazione e lavoro che si traduce in una riduzione delle economie conseguenti al testo proposto dal Governo, economie queste ultime il cui ammontare pari a lire 210 miliardi concorre al finanziamento del pensionamento anticipato *ex* articolo 4;

articolo 7-bis: mira a riconoscere in favore degli iscritti al Fondo pensioni

pubblici servizi di telefonia la copertura figurativa INPS in caso di gravidanza e puerperio alla stregua di altre gestioni previdenziali;

articolo 8, comma 7-bis: dalla deroga al principio di commisurazione dell'onere contributivo alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, consegue un minor gettito per l'INPS, valutato dall'INPS medesimo in lire 325 miliardi, senza indicazione dei necessari mezzi di copertura;

articolo 8, comma 10-bis: dalla reintroduzione, a decorrere dal 1989, del beneficio degli sgravi e della fiscalizzazione dei contributi nei confronti delle imprese escluse dalla normativa conseguente alla legge n. 88 del 1989, deriva un minor gettito per l'INPS, valutato dall'INPS medesimo in lire 350 miliardi con riferimento all'anno 1989, in lire 440 miliardi con riferimento all'anno 1990 e in lire 475 miliardi a decorrere dal 1991, senza indicazione dei necessari mezzi di copertura. Corre l'obbligo di segnalare al riguardo che la formulazione letterale della norma, potrebbe altresì implicare una duplicazione del beneficio della fiscalizzazione in termini di quota capitaria annua e in termini di riduzione percentuale dei contributi, con effetti finanziari valutabili in circa lire 3.300 miliardi annui;

articolo 8, comma 10-ter: dall'estensione del beneficio della fiscalizzazione dei contributi alle imprese GPL consegue un minor gettito per l'INPS, valutato dall'INPS medesimo in lire 50 miliardi per il primo anno di applicazione e in circa lire 5 miliardi a regime senza indicazione dei necessari mezzi di copertura.

La Commissione fa inoltre osservare che il comma 8 dell'articolo 4 estensivo dei prepensionamenti alle imprese siderurgiche private è stato quantificato nel testo in lire 8 miliardi annui, mentre in base a stime ottenute l'onere si aggirerebbe in circa lire 120 miliardi.

La copertura di cui al comma 3 dell'articolo 1 è a valere su un capitolo del 1989 del Ministero del lavoro che non compare nè nel bilancio dell'assestamento nè nelle interrogazioni della Ragioneria generale, mentre una residua quota di lire 817 miliardi viene tratta dalle disponibilità del bilancio dell'INPS, evento che sembrerebbe, allo stato, alquanto improbabile, e come tale da non condividersi.

L'articolo 5, commi 1 e 4, estende anche per l'anno 1990 gli interventi a sostegno del salario per i lavoratori agricoli di aziende colpite da calamità naturali. Tale integrazione, che reca la prescritta copertura finanziaria, potrebbe essere assecondata alla sola condizione che venga introdotto un meccanismo correttivo che preveda un *minimum* di giornate di lavoro effettuate nell'anno, onde evitare i possibili abusi che si possono determinare per effetto dell'attuale sistema vigente nel settore basato sugli elenchi bloccati o a validità prorogata.

L'articolo 7, comma 5-bis, riconosce il premio incentivante la produttività in favo-

re del personale dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, in difformità alle recenti determinazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri circa la definizione in sede organica di tale materia.

Si osservi inoltre che l'articolo 7 stabilisce per le cooperative napoletane l'utilizzazione del capitolo 1584 del Ministero dell'interno per il 1989: già la Commissione si era espressa, sul precedente decreto, in senso contrario a tale utilizzazione. Il comma 5 fa poi ricorso alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978: in proposito nel precedente parere si era osservato che tale utilizzazione provoca la conseguenza di compromettere la possibilità di adoperare le risorse in questione per le finalità di istituto e che comunque l'onere potrebbe essere nell'ordine dei 40 miliardi di lire, a fronte di una gestione che è già in sofferenza.

L'articolo 8 infine verte in tema di condono contributivo. In proposito il comma 2-bis, ammettendo la possibilità di estinguere le obbligazioni per sanzioni amministrative, sembrerebbe poter ammettere minori introiti, mentre il comma 5 prorogando all'agosto 1990 la data per adempiere al pagamento sembra ampliare l'area dei benefici.

su emendamenti

7 novembre 1990

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sui seguenti:

2.1, che proroga il trattamento di cassa integrazione, senza prevedere la necessaria copertura;

2.3, che estende ad ulteriori fattispecie il trattamento di integrazione salariale;

4.4 e 4.5, che escludono alcune imprese dal pagamento dei contributi per il prepensionamento;

4.8, 4.9 e 4.10, che estendono ad ulteriori settori le fattispecie di prepensionamento;

4.11, che mira a fissare il numero massimo di lavoratori ammessi al beneficio del prepensionamento portandolo, per la siderurgia privata, a 570 unità, mentre, in

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

base alle osservazioni contenute nel parere reso sul testo trasmesso dalla Camera, già si sono manifestate perplessità sulla capienza della copertura ivi indicata, senza che la norma fissi rigidi criteri numerici;

7.1, che estende nel tempo la corrispondenza del trattamento di cassa integrazione;

7.3, 7.4 e 7.5, che esonerano dagli incrementi contributivi il fondo pensioni gestito dall'INPGI;

7.9, 7.10, 7.11 e 7.12: la contrarietà deriva dai motivi già espressi in relazione al comma 17 dell'articolo 7 nel precedente parere.

Quanto agli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.6, essi prevedono la proroga dei termini per il prepensionamento, correlandola a quella dei relativi contributi, di cui all'emendamento 4.7: in mancanza di precisi dati finanziari in materia per valutare la congruità della normativa, tenendo però sempre conto del fatto che da una semplice proroga potrebbe estendersi la platea dei beneficiari e dunque accrescersi gli oneri di cui non era possibile tener conto nella relazione tecnica, il parere non può che essere di segno contrario.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 2 premettere all'inizio il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 1990 è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155».

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 1990», con le altre: «dalla stessa data».

Sopprimere i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.

Sostituire il comma 6-septies con il seguente:

«6-septies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6-bis si provvede per 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, per la quota riferita all'anno 1990, "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno"; e per 200 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondente-

mente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1990 potranno esserlo negli esercizi finanziari 1991 e 1992».

Art. 2.

Al comma 3 sostituire le parole: «al 31 ottobre 1990», con le altre: «al 31 dicembre 1990».

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il medesimo criterio si applica nel caso di trasferimento dell'azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, e di trasformazione e fusione delle società, ai sensi degli articoli 2498 e seguenti del codice civile».

Art. 4.

Al comma 8 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Tale disciplina si applica altresì ai lavoratori delle imprese appartenenti al settore siderurgico privato operanti nelle zone individuate con decisione della Commissione delle Comunità europee del 6 febbraio 1990, ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio 1988 concernente il programma RESIDER nonchè nelle zone di cui alla decisione CEE n. 274, del 27 maggio 1986».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il numero massimo dei lavoratori, esclusi i dirigenti, che possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 8, primo periodo, è, per ciascuna area territoriale e per ogni anno, quello risultante nell'elenco allegato. Le unità di ciascuna area non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi per la medesima area e a conclusione della validità dei contingenti le eventuali unità residue sono attribuite previa selezione nazionale delle domande.

8-ter. Le norme di cui al presente articolo sono estese anche ai settori della cantieristica del fibrocemento e dell'amianto e alle imprese produttrici di materiali refrattari, nonché alle imprese produttrici di elettrodi e di grafite».

Art. 7.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990».

Sopprimere il comma 5-bis.

Al comma 7 aggiungere infine il seguente periodo: «L'aumento dell'aliquota contributiva in questione non si applica al Fondo pensioni gestito dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"».

Al comma 17 aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per le imprese artigiane nonché nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione resi-

dente in età da lavoro superiore alla media nazionale resta ferma la quota di contribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego».

Art. 8.

Al comma 7-bis, sostituire le parole da: «e, nell'ipotesi» fino alla fine del periodo con le altre: «o su una retribuzione comunque non inferiore a quella contrattuale».

Sopprimere il comma 10-bis.

Sopprimere il comma 10-ter.

ELENCO ALLEGATO (articolo 4, comma 8-bis)

Numero massimo dei lavoratori della siderurgia privata ammissibili al pensionamento anticipato

	1989	1990	1991	Totale
Genova	260			
Livorno	140			
Napoli	100			
Valcamonica-Sebino	70			
				570

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990, n. 82, e 4 luglio 1990, n. 170.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 259

All'articolo 1:

al comma 4, primo periodo, le parole: «il trattamento minimo di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto a pensione»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e 200 miliardi per l'anno 1991. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo.

6-ter. I progetti devono essere finalizzati a promuovere la creazione di nuova occupazione, in particolare nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per sopperire a carenze occupazionali. Il 50 per cento dei posti di lavoro dovrà essere coperto da manodopera femminile, ovvero da giovani di età inferiore ai 32 anni iscritti nella prima classe delle liste di collocamento da almeno dodici mesi, ovvero, se diplomati o laureati, che abbiano conseguito i relativi titoli di studio da almeno dodici mesi.

6-quater. L'istruttoria tecnico-economica dei progetti è effettuata dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui alla legge 17 dicembre 1986, n. 878. L'istruttoria degli aspetti occupazionali e formativi dei progetti medesimi è effettuata da un gruppo di otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per gli esperti, che possono essere anche esterni alla pubblica amministrazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina i compensi tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti e della portata e durata dei compiti assegnati, in analogia ai criteri di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. Nel limite massimo di tre fra i predetti esperti, potrà prevedersi l'utilizzazione a tempo pieno con conseguente applicazione dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 3 della citata legge n. 878 del 1986.

6-quinquies. In base all'istruttoria di cui al comma 6-quater, sui progetti esprimerà il proprio parere, in relazione agli aspetti occupazionali e formativi, una Commissione composta da sei membri in rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di

Stato da lui delegato. È abrogato il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

6-sexies. Per consentire l'immediata realizzazione dei progetti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove per ciascuna regione una apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad adottare atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nullaosta previsti da leggi statali e regionali. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi. L'approvazione, se deliberata all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali. In assenza di unanimità e su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo.

6-septies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi *6-bis*, *6-ter*, *6-quater*, *6-quinquies* e *6-sexies*, pari a 100 miliardi per il 1990 e a 200 miliardi per il 1991, si provvede per 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, per la quota riferita all'anno 1990, "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno"; e per 200 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, e corrispondente capitolo per l'anno 1991, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le somme non impegnate nel corrente esercizio potranno esserlo in quello successivo.

6-octies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-novies. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991".

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dalle aziende interessate»;

al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3,371 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo

esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento "Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria»»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di società facente parte dello stesso gruppo, sono considerate fino a tutto il 1990 per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano *ex tunc*, e fino a tutto il 1990, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, anche nei confronti dei dipendenti delle imprese sottoposte, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla procedura di amministrazione straordinaria con riferimento alla data delle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma per l'anno 1990, valutato in lire 6.629 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento "Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria»»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155».

All'articolo 4:

al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti a piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4, è differito al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in lire 17 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le somme non impegnate nel corrente esercizio potranno esserlo in quello successivo»;

al comma 8, terzo periodo, le parole: «9 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «8 miliardi».

All'articolo 5:

nella rubrica, le parole: «negli anni 1988 e 1989» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1988, 1989 e 1990»;

al comma 1, le parole: «negli anni 1988 e 1989» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1988, 1989 e 1990»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990»; le parole: «nell'anno 1988 e nell'anno 1989» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 1988, nell'anno 1989 e nell'anno 1990»; e le parole: «nell'anno 1987 e 1988» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1987, 1988 e 1989»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «e al 30 giugno 1990» sono sostituite dalle seguenti: «, al 30 giugno 1990 e al 30 giugno 1991»;

al comma 4, le parole: «ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990» sono sostituite dalle seguenti: «, in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 4 miliardi per l'anno 1991».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «coperta da assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «di attività lavorativa prestata»; e le parole: «cui i contributi si riferiscono» sono sostituite dalle seguenti: «cui l'accredito si riferisce».

All'articolo 7:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale" e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali"»;

al comma 11, secondo periodo, le parole: «per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni successivi»;

il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le facoltà previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per l'avviamento relativo a contratti a tempo determinato»;

dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si applicano anche per le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da effettuarsi per gli anni 1990, 1991 e 1992»;

il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dopo l'entrata in vigore del presente decreto nei territori non compresi tra quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Republi-

ca 6 marzo 1978, n. 218, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro vengono determinati nella misura del 60 per cento dei contributi dovuti per i contratti di lavoro subordinato»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - (Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa, i periodi di assenza dal servizio, scoperti da contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere già stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.

3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.

4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all'articolo 14

della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, con riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.

5. È abrogata la lettera *b*) dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672».

All'articolo 8:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il decreto ministeriale potrà disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi»;

al comma 4, le parole: «comma sesto» sono sostituite dalle seguenti: «comma nono»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «il mese di giugno 1990» sono sostituite dalle seguenti: «il mese di agosto 1990»; e le parole: «, per ciascun anno solare o frazione d'anno,» sono soppresse;

al comma 5, terzo periodo, le parole: «il mese di giugno 1990» sono sostituite dalle seguenti: «il mese di agosto 1990»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi»;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A far data dalla avvenuta regolarizzazione, non opera la disposizione di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al fine di beneficiare delle riduzioni e delle agevolazioni innanzi previste, la regolarizzazione dovrà comportare il versamento dei contributi sull'importo della retribuzione effettivamente corrisposta e, nell'ipotesi in cui essa risulti inferiore a quella prevista nei contratti collettivi, comunque su un importo non inferiore alla retribuzione base tabellare ed alla indennità di contingenza come determinate nei contratti collettivi stessi»;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive sulla base di specifiche, in termini

finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

9-ter. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il Comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1-bis. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

9-quater. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "dello stesso Istituto" sono aggiunte le seguenti: "qualora non siano trascorsi cinque anni dalla sua cessazione dal servizio»";

al comma 10, al capoverso, dopo le parole: «amministrazione finanziaria,» sono aggiunte le seguenti: «i comuni e loro consorzi e le comunità montane,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«10-bis. I benefici relativi a sgravi e fiscalizzazioni già riconosciuti ed in godimento da parte di imprese in data anteriore al 1° marzo 1989 continuano ad essere applicati anche successivamente alla data indicata, indipendentemente dal settore di inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali.

10-ter. I benefici relativi a sgravi e fiscalizzazione a favore delle imprese manifatturiere ed estrattive incluse nella classificazione ISTAT del 1981, rami 1, sottoramo 1/A, 2, 3 e 4, si applicano anche anteriormente al 1° marzo 1989 indipendentemente dal settore di inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali».

Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1990. ()*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento, nonché di ricostituire le posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in

(*) Vedi inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1990.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato

Articolo 1.

(Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il trattamento minimo di pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera *b*).

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

6-bis. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e 200 miliardi per l'anno 1991. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo.

6-ter. I progetti devono essere finalizzati a promuovere la creazione di nuova occupazione, in particolare nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per sopperire a carenze occupazionali. Il 50 per cento dei posti di lavoro dovrà essere coperto da manodopera femminile, ovvero da giovani di età inferiore ai 32 anni iscritti nella prima classe delle liste di collocamento da almeno dodici mesi, ovvero, se diplomati o laureati, che abbiano conseguito i relativi titoli di studio da almeno dodici mesi.

6-quater. L'istruttoria tecnico-economica dei progetti è effettuata dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui alla legge 17 dicembre 1986, n. 878. L'istruttoria degli aspetti occupazionali e formativi dei progetti medesimi è effettuata da un gruppo di otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per gli esperti, che possono essere anche esterni alla pubblica amministrazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina i compensi tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti e della portata e durata dei compiti assegnati, in analogia ai criteri di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. Nel limite massimo di tre fra i predetti esperti, potrà prevedersi l'utilizzazione a tempo pieno con conseguente applicazione dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 3 della citata legge n. 878 del 1986.

6-quinquies. In base all'istruttoria di cui al comma *6-quater*, sui progetti esprimerà il proprio parere, in relazione agli aspetti occupazionali e formativi, una Commissione composta da sei membri in rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato. È abrogato il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

6-sexies. Per consentire l'immediata realizzazione dei progetti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove per ciascuna regione una apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

(Proroga del trattamento di integrazione salariale)

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad adottare atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nullaosta previsti da leggi statali e regionali. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi. L'approvazione, se deliberata all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali. In assenza di unanimità e su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo.

6-septies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies, pari a 100 miliardi per il 1990 e a 200 miliardi per il 1991, si provvede per 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, per la quota riferita all'anno 1990, «Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno»; e per 200 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, e corrispondente capitolo per l'anno 1991, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le somme non impegnate nel corrente esercizio potranno esserlo in quello successivo.

6-octies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-novies. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991».

Articolo 2.

(Proroga del trattamento di integrazione salariale)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1990 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 31 ottobre 1990. Il predetto trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 1990, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle 160 unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi 24.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.

Articolo 3.

(Norme di interpretazione autentica e in materia di decadenza)

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3,371 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento «Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria», di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990).

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

(Norme di interpretazione autentica e in materia di decadenza)

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dalle aziende interessate.

2. *Identico.*

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3,371 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento «Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria».

3-bis. Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati, ammessi al lavoro in carcere, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di società facente parte dello stesso gruppo, sono considerate fino a tutto il 1990 per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano *ex tunc*, e fino a tutto il 1990, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, anche nei confronti dei dipendenti delle imprese sottoposte, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla procedura di amministrazione straordinaria con riferimento alla data delle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma per l'anno 1990, valutato in lire 6.629 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento «Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria».

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

7. L'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

8. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 8 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

11. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonchè, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente, con regioni, istituti ed enti interessati.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

11-bis. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anzichè entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

(Norme in materia di pensionamento anticipato)

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

(Norme in materia di pensionamento anticipato)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, numero 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

5. *Identico.*

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti a piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4, è differito al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera a), il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonchè delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 7, comma 17, valutate in lire 210 miliardi.

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-bis. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 9 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

lire 17 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le somme non impegnate nel corrente esercizio potranno esserlo in quello successivo.

7. *Identico.*

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-*bis*. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

*(Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli
per le calamità naturali intervenute negli anni 1988 e 1989)*

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1988 e nell'anno 1989, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, nell'anno 1987 e 1988, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989 e al 30 giugno 1990.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 5.

*(Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli
per le calamità naturali intervenute negli anni 1988, 1989 e 1990)*

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. *Identico.*

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1988, nell'anno 1989 e nell'anno 1990, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, negli anni 1987, 1988 e 1989, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989, al 30 giugno 1990 e al 30 giugno 1991.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989, in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 4 miliardi per l'anno 1991, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

*(Interventi a favore dei cittadini italiani
rimpatriati dalla Libia)*

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.

Articolo 7.

(Disposizioni diverse)

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 6.

(Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia)

1. *Identico.*

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attività lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 7.

(Disposizioni diverse)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 31 dicembre 1990, purchè entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989 e in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo; quanto all'onere per l'anno 1990, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

4. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

«5-bis. Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale» e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali».

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989.

9. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:

a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;

b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

10. Sono reintegrati nelle graduatorie predisposte a seguito dei concorsi di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, coloro che, pur avendo i requisiti di partecipazione ed avendo conseguito l'idoneità, sono stati successivamente esclusi da dette graduatorie per meri vizi formali, fatta salva la validità dei contratti di assunzione sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 67 miliardi per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per l'esercizio 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

12. Fino alla data del 31 dicembre 1990, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di completare l'ammodernamento ed il potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni, per l'acquisizione di impianti, mobili ed attrezzature varie, programmi, consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 67 miliardi per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per l'esercizio 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

12. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

13. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

«2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato».

14. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-ter e 7-quater del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

15. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

16. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

13. Le facoltà previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per l'avviamento relativo a contratti a tempo determinato.

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

16-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si applicano anche per le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

17. All'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«18-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base dell'andamento dei tassi di disoccupazione giovanile e con riferimento alle aree non ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, determina il numero massimo dei contratti di cui al presente articolo che ciascuna commissione regionale per l'impiego può autorizzare. Per l'anno 1990 il numero complessivo di detti contratti non può eccedere la misura del 75 per cento di quelli ammessi per l'anno 1989».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da effettuarsi per gli anni 1990, 1991 e 1992.

17. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dopo l'entrata in vigore del presente decreto nei territori non compresi tra quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro vengono determinati nella misura del 60 per cento dei contributi dovuti per i contratti di lavoro subordinato.

17-bis. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 7-bis.

(Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali)

1. L'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali nei casi previsti dal comma 1, lettera *b*), del richiamato articolo 4 in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

2. Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, in relazione a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa, i periodi di assenza dal servizio, scoperti da contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere già stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.

3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.

4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, con riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.

5. È abrogata la lettera *b*) dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

Articolo 8.

(*Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omissivo versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procederanno alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Ove il predetto decreto ministeriale non venga emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della istanza di riduzione delle somme aggiuntive, gli enti impositori provvederanno all'addebito di tali somme nella misura di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, si applicano ai datori di lavoro che operano o hanno operato gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, in luogo della sanzione prevista dall'articolo 18, comma sesto, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

5. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di giugno 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento, per ciascun anno solare o frazione d'anno, di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purchè il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 novembre 1990 e la seconda entro il 28 febbraio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 novembre 1990 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di giugno 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il decreto ministeriale potrà disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.

3. *Identico.*

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, si applicano ai datori di lavoro che operano o hanno operato gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, in luogo della sanzione prevista dall'articolo 18, comma nono, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

5. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purchè il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 novembre 1990 e la seconda entro il 28 febbraio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 novembre 1990 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

6. La riduzione di cui al comma 5 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedano entro il 30 novembre 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 5 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo.

7. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 28 febbraio 1991 sono sospesi i processi penali relativi a fatti di cui al comma 7.

9. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

6. La riduzione di cui al comma 5 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedano entro il 30 novembre 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 5 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

7. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. A far data dalla avvenuta regolarizzazione, non opera la disposizione di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

7-bis. Al fine di beneficiare delle riduzioni e delle agevolazioni innanzi previste, la regolarizzazione dovrà comportare il versamento dei contributi sull'importo della retribuzione effettivamente corrisposta e, nell'ipotesi in cui essa risulti inferiore a quella prevista nei contratti collettivi, comunque su un importo non inferiore alla retribuzione base tabellare ed alla indennità di contingenza come determinate nei contratti collettivi stessi.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

10. Dopo il terzo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

«Non è altresì considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazione tra amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale di previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali».

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

9-bis. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

9-ter. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1-bis. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

9-quater. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «dello stesso Istituto» sono aggiunte le seguenti: «qualora non siano trascorsi cinque anni dalla sua cessazione dal servizio».

10. Dopo il terzo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

«Non è altresì considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazione tra amministrazione finanziaria, i comuni e loro consorzi e le comunità montane, l'Istituto nazionale di previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali».

10-bis. I benefici relativi a sgravi e fiscalizzazioni già riconosciuti ed in godimento da parte di imprese in data anteriore al 1° marzo 1989 continuano ad essere applicati anche successivamente alla data indicata, indipendentemente dal settore di inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali.

10-ter. I benefici relativi a sgravi e fiscalizzazione a favore delle imprese manifatturiere ed estrattive incluse nella classificazione ISTAT del 1981, rami 1, sottoramo 1/A, 2, 3 e 4, si applicano anche anteriormente al 1° marzo 1989 indipendentemente dal settore di inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - VASSALLI
- CIRINO POMICINO - FORMICA -
CARLI - BATTAGLIA - MARONGIU

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)*